

IL PROCESSO TELEMATICO NELL'ESPERIENZA GIUDIZIARIA STATUNITENSE ED EUROPEA

Incontro di studio: accelerazione del processo civile e prospettive di riforma

*“Our mission is to deliver justice with dignity and speed,
and technology is a key component of that mission.
The e-filing pilot program is one of many ways
we are working with court leaders
to increase access and improve services
for all court users.”*

Chief Justice of the Trial Court
of Massachusetts,
Paula M. Carey

E-justice, e-government, processo telematico, sono termini entrati con forza nel dibattito contemporaneo sul funzionamento della giustizia con l'obiettivo, mediante l'utilizzo della tecnologia, di assicurare un miglioramento della qualità della giustizia, dell'efficienza, della certezza del diritto, con una riduzione dei costi e dei tempi di durata dei procedimenti.

Si fornirà, quindi, di seguito, un quadro delle principali esperienze maturate a livello statunitense ed europeo, con particolare riferimento allo sviluppo di sistemi informativi per il cosiddetto “processo telematico”, ossia alla gestione in formato elettronico delle comunicazioni e dello scambio di documenti che

intercorrono tra i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziario (sia esso civile, penale o amministrativo) e l'ufficio giudicante.

IL PROCESSO TELEMATICO NEGLI USA

Nell'ordinamento giudiziario statunitense è stato introdotto, da più di dodici anni, il sistema di archiviazione elettronica (cd. *e-filing*) di atti giudiziari e relativi allegati documentali, che ha costituito un passaggio fondamentale verso un paradigma in cui gli atti ed i documenti diventano "elettronici" ed il formato cartaceo viene prodotto unicamente su richiesta ("*paper on demand*").

L'attenzione è stata posta, infatti, sul profondo mutamento del pensiero che comporta il prevedere che l'originale di un documento sia quello telematico e non cartaceo.

Sin dalla sua introduzione, a causa del radicale cambiamento del lavoro giudiziario, soprattutto in materia commerciale, è stata avvertita la necessità di realizzare gradualmente una così importante trasformazione.

Nell'opinione comune il sistema di *electronic filing* è da intendersi, infatti, solo come uno dei passaggi all'interno del più ampio percorso da una "cultura cartacea" (*paper culture*) ad una "cultura digitale" (*digital culture*); la decisione di rendere obbligatorio il sistema di *electronic filing* mediante l'implementazione della cultura della "carta su richiesta" (*paper on demand*) ha quindi costituito il primo passaggio intermedio.

Il sistema di *e-filing* fu inizialmente introdotto mediante emendamento delle norme generali in materia di rito processuale civile (*Federal Rules of Civile Procedure*); nel 1996 si modificò, infatti, la *Rule 5(e)* delle *Federal Rules of Civile Procedure* autorizzando le singole Corti ad emanare norme, con limitata efficacia locale, che consentissero il deposito di documenti con modalità elettroniche.

Le singole Corti furono pertanto autorizzate ad emanare specifiche norme di attuazione, mentre le Regole Federali (*Federal Rules*) si limitarono ad imporre requisiti di base per i depositi elettronici.

Successivamente nel 2001 fu consentito che le “parti” (incluse anche le Corti Giudiziarie, oltre ai rappresentanti della classe forense) potessero raggiungere accordi per lo scambio degli atti giudiziari con posta elettronica, telefax o altri sistemi elettronici.

Le Corti Federali iniziarono poi a sperimentare il sistema di *e-filing*, cosiddetto *Case Management/Electronic Case Files Project (CM/ECF)*, sofisticato sistema basato su tecnologia avanzata, software aggiornato ed estese funzionalità.

Tale sistema non si riduce infatti ad un mero trasferimento di atti e documenti alle Corti di Giustizia e non è stato inteso quale mera sostituzione dell’invio a mezzo *email* o telefax; tale sistema doveva essere invece foriero di una rivoluzione in cui le informazioni (“*data*”) devono diventare più importanti dei documenti, limitando ogni passaggio intermedio superfluo tra le istanze degli utenti del sistema giudiziario e le Corti.

La filosofia, che ha ispirato l’introduzione dell’*e-filing*, è stata, dunque, quella che se il prodotto vale, si vende da sé (“*if the product is good, it will sell itself*”), cosicché agli inizi molti Stati hanno scelto di non rendere obbligatorio il sistema ma di consentire ai singoli organi giudiziari locali di adottarlo gradualmente nel momento in cui esso fosse stato effettivamente conforme ed idoneo rispetto alle loro specifiche esigenze e realtà strutturali.

Si è inteso, in questo modo, prevenire un plausibile fallimento del sistema di *e-filing* determinato da una diffusa ed indiscriminata obbligatorietà del sistema telematico, che, si ritenne, avrebbe potuto creare unicamente preoccupazioni e timori rispetto al nuovo sistema, assicurando così esigui risultati.

Nel *report* di un convegno svoltosi nell’aprile 2013 con i rappresentanti delle Corti di tutti gli Stati Membri (“*JTC Resource Bulletin: Strategic Issues to consider before starting an E-Filing Initiative*”) è stato infatti evidenziato come il primo

obiettivo per realizzare un efficiente sistema di *e-filing* sia quello di mettere i Giudici a loro agio (*comfortable*) con l'utilizzo del sistema telematico poiché in caso contrario, imponendo l'utilizzo del sistema senza aver assicurato tale condizione preliminare, si verrebbe a determinare unicamente un incremento di costi e dello stesso lavoro giudiziario, senza alcun beneficio.

Su tali presupposti le norme federali, riguardo al sistema *CM/ECF*, prevedono, quindi, come si è detto, solo regole ampie e generali, mentre alle singole Corti è stata rimessa la regolamentazione specifica, anche mediante adozione di normative differenti l'una dall'altra.

In talune Corti, ad esempio, il sistema è stato limitato alle controversie civili, in altre ancora sono state escluse alcune tipologie di controversie, come quelle di competenza della *Grand Jury*.

Attualmente il sistema di *e-filing* negli USA è applicato in circa 41 milioni di processi con circa 500 milioni di documenti depositati telematicamente e sono circa 700.000 gli Avvocati che ne fanno uso, essendo stato adottato, oltre che presso la *United State Tax Court* (Commissione Tributaria Nazionale USA), nei seguenti uffici giudiziari:

U.S. Courts of Appeals

1st Circuit Court of Appeals

2nd Circuit Court of Appeals

3rd Circuit Court of Appeals

4th Circuit Court of Appeals

5th Circuit Court of Appeals

6th Circuit Court of Appeals

7th Circuit Court of Appeals

8th Circuit Court of Appeals

9th Circuit Court of Appeals

10th Circuit Court of Appeals

11th Circuit Court of Appeals

12th Circuit Court of Appeals

13th Circuit Court of Appeals

U.S. District Courts

Alabama Middle District Court

Alabama Northern District Court

Alabama Southern District Court

Alaska District Court

Arkansas Eastern District Court

Arkansas Western District Court

California Central District Court

California Eastern District Court

California Northern District Court

California Southern District Court

Colorado District Court

Connecticut District Court

Delaware District Court

District of Columbia District Court

District of Puerto Rico District Court

District of Virgin Islands District Court

Florida District Court

Georgia District Court

U.S. Bankruptcy Courts

Alabama Middle Bankruptcy Court

Alabama Northern Bankruptcy Court

Alabama Southern Bankruptcy Court

Alaska Bankruptcy Court

Arizona Bankruptcy Court

Arkansas Eastern and Western Bankruptcy Court

California Central Bankruptcy Court

California Eastern Bankruptcy Court

California Northern Bankruptcy Court

California Southern Bankruptcy Court

Colorado Bankruptcy Court

Connecticut Bankruptcy Court

Delaware Bankruptcy Court

District of Columbia Bankruptcy Court

District of Puerto Rico Bankruptcy Court

District of Virgin Islands Bankruptcy Court

Florida Bankruptcy Court

Georgia Bankruptcy Court

<u>Appeals</u>	<u>California Eastern District</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
<u>8th Circuit Court of</u>	<u>Court</u>	<u>California Southern</u>
<u>Appeals</u>	<u>California Northern</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
<u>9th Circuit Court of</u>	<u>District Court</u>	<u>Colorado Bankruptcy Court</u>
<u>Appeals</u>	<u>California Southern</u>	<u>Connecticut Bankruptcy</u>
<u>10th Circuit Court of</u>	<u>District Court</u>	<u>Court</u>
<u>Appeals</u>	<u>Colorado District Court</u>	<u>Delaware Bankruptcy Court</u>
<u>11th Circuit Court of</u>	<u>Connecticut District Court</u>	<u>District of Columbia</u>
<u>Appeals</u>	<u>DC District Court</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
<u>D.C. Circuit Court of</u>	<u>Delaware District Court</u>	<u>Florida Middle Bankruptcy</u>
<u>Appeals</u>	<u>Florida Middle District</u>	<u>Court</u>
<u>Federal Circuit Court</u>	<u>Court</u>	<u>Florida Northern</u>
<u>of Appeals</u>	<u>Florida Northern District</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
	<u>Court</u>	<u>Florida Southern</u>
	<u>Florida Southern District</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
	<u>Court</u>	<u>Georgia Middle Bankruptcy</u>
	<u>Georgia Middle District</u>	<u>Court</u>
	<u>Court</u>	<u>Georgia Northern</u>
	<u>Georgia Northern District</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
	<u>Court</u>	<u>Georgia Southern</u>
	<u>Georgia Southern District</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
	<u>Court</u>	<u>Guam Bankruptcy Court</u>
	<u>Guam District Court</u>	<u>Hawaii Bankruptcy Court</u>
	<u>Hawaii District Court</u>	<u>Idaho Bankruptcy Court</u>
	<u>Idaho District Court</u>	<u>Illinois Central Bankruptcy</u>
	<u>Illinois Central District</u>	<u>Court</u>
	<u>Court</u>	<u>Illinois Northern</u>
	<u>Illinois Northern District</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
	<u>Court</u>	<u>Illinois Southern</u>
	<u>Illinois Southern District</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
	<u>Court</u>	<u>Indiana Northern</u>
	<u>Indiana Northern District</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
	<u>Court</u>	<u>Indiana Southern</u>
	<u>Indiana Southern District</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
	<u>Court</u>	<u>Iowa Northern Bankruptcy</u>
	<u>Iowa Northern District</u>	<u>Court</u>
	<u>Court</u>	<u>Iowa Southern Bankruptcy</u>

<u>Iowa Southern District Court</u>	<u>Court</u>
<u>Kansas District Court</u>	<u>Kansas Bankruptcy Court</u>
<u>Kentucky Eastern District Court</u>	<u>Kentucky Eastern Bankruptcy Court</u>
<u>Kentucky Western District Court</u>	<u>Kentucky Western Bankruptcy Court</u>
<u>Louisiana Eastern District Court</u>	<u>Louisiana Eastern Bankruptcy Court</u>
<u>Louisiana Middle District Court</u>	<u>Louisiana Middle Bankruptcy Court</u>
<u>Louisiana Western District Court</u>	<u>Louisiana Western Bankruptcy Court</u>
<u>Maine District Court</u>	<u>Maine Bankruptcy Court</u>
<u>Maryland District Court</u>	<u>Maryland Bankruptcy Court</u>
<u>Massachusetts District Court</u>	<u>Massachusetts Bankruptcy Court</u>
<u>Michigan Eastern District Court</u>	<u>Michigan Eastern Bankruptcy Court</u>
<u>Michigan Western District Court</u>	<u>Michigan Western Bankruptcy Court</u>
<u>Minnesota District Court</u>	<u>Minnesota Bankruptcy Court</u>
<u>Mississippi Northern District Court</u>	<u>Mississippi Northern Bankruptcy Court</u>
<u>Mississippi Southern District Court</u>	<u>Mississippi Southern Bankruptcy Court</u>
<u>Missouri Eastern District Court</u>	<u>Missouri Eastern Bankruptcy Court</u>
<u>Missouri Western District Court</u>	<u>Missouri Western Bankruptcy Court</u>
<u>Montana District Court</u>	<u>Montana Bankruptcy Court</u>
<u>Nebraska District Court</u>	<u>Nebraska Bankruptcy Court</u>
<u>Nevada District Court</u>	<u>Nevada Bankruptcy Court</u>
<u>New Hampshire District Court</u>	<u>New Hampshire Bankruptcy Court</u>
<u>New Jersey District Court</u>	<u>New Jersey Bankruptcy Court</u>
<u>New Mexico District Court</u>	<u>Court</u>

<u>New York Eastern District Court</u>	<u>New Mexico Bankruptcy Court</u>
<u>New York Northern District Court</u>	<u>New York Eastern Bankruptcy Court</u>
<u>New York Southern District Court</u>	<u>New York Northern Bankruptcy Court</u>
<u>New York Western District Court</u>	<u>New York Southern Bankruptcy Court</u>
<u>North Carolina Eastern District Court</u>	<u>New York Western Bankruptcy Court</u>
<u>North Carolina Middle District Court</u>	<u>North Carolina Eastern Bankruptcy Court</u>
<u>North Carolina Western District Court</u>	<u>North Carolina Middle Bankruptcy Court</u>
<u>North Dakota District Court</u>	<u>North Carolina Western Bankruptcy Court</u>
<u>Northern Mariana Islands District Court</u>	<u>North Dakota Bankruptcy Court</u>
<u>Ohio Northern District Court</u>	<u>Ohio Northern Bankruptcy Court</u>
<u>Ohio Southern District Court</u>	<u>Ohio Southern Bankruptcy Court</u>
<u>Oklahoma Eastern District Court</u>	<u>Oklahoma Eastern Bankruptcy Court</u>
<u>Oklahoma Northern District Court</u>	<u>Oklahoma Northern Bankruptcy Court</u>
<u>Oklahoma Western District Court</u>	<u>Oklahoma Western Bankruptcy Court</u>
<u>Oregon District Court</u>	<u>Oregon Bankruptcy Court</u>
<u>Pennsylvania Eastern District Court</u>	<u>Pennsylvania Eastern Bankruptcy Court</u>
<u>Pennsylvania Middle District Court</u>	<u>Pennsylvania Middle Bankruptcy Court</u>
<u>Pennsylvania Western District Court</u>	<u>Pennsylvania Western Bankruptcy Court</u>
<u>Puerto Rico District Court</u>	<u>Puerto Rico Bankruptcy Court</u>
<u>Rhode Island District Court</u>	<u>Rhode Island Bankruptcy Court</u>

<u>Court</u>	<u>Rhode Island Bankruptcy</u>
<u>South Carolina District</u>	<u>Court</u>
<u>Court</u>	<u>South Carolina Bankruptcy</u>
<u>South Dakota District</u>	<u>Court</u>
<u>Court</u>	<u>South Dakota Bankruptcy</u>
<u>Tennessee Eastern District</u>	<u>Court</u>
<u>Court</u>	<u>Tennessee Eastern</u>
<u>Tennessee Middle District</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
<u>Court</u>	<u>Tennessee Middle</u>
<u>Tennessee Western</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
<u>District Court</u>	<u>Tennessee Western</u>
<u>Texas Eastern District</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
<u>Court</u>	<u>Texas Eastern Bankruptcy</u>
<u>Texas Northern District</u>	<u>Texas Northern Bankruptcy</u>
<u>Court</u>	<u>Court</u>
<u>Texas Southern District</u>	<u>Texas Southern Bankruptcy</u>
<u>Court</u>	<u>Court</u>
<u>Texas Western District</u>	<u>Texas Western Bankruptcy</u>
<u>Court</u>	<u>Court</u>
<u>Utah District Court</u>	<u>Utah Bankruptcy Court</u>
<u>Vermont District Court</u>	<u>Vermont Bankruptcy Court</u>
<u>Virgin Islands</u>	<u>Virgin Islands Bankruptcy</u>
<u>Virginia Eastern District</u>	<u>Court</u>
<u>Court</u>	<u>Virginia Eastern Bankruptcy</u>
<u>Virginia Western District</u>	<u>Court</u>
<u>Court</u>	<u>Virginia Western</u>
<u>Washington Eastern</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
<u>District Court</u>	<u>Washington Eastern</u>
<u>Washington Western</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
<u>District Court</u>	<u>Washington Western</u>
<u>West Virginia Northern</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
<u>District Court</u>	<u>West Virginia Northern</u>
<u>West Virginia Southern</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
<u>District Court</u>	<u>West Virginia Southern</u>
<u>Wisconsin Eastern District</u>	<u>Bankruptcy Court</u>
<u>Court</u>	<u>Wisconsin Eastern</u>
<u>Wisconsin Western</u>	<u>Bankruptcy</u>

District Court
Wyoming District Court
Court of Federal Claims
Court of International
Trade

Wisconsin Western
Bankruptcy
Wyoming Bankruptcy Court

Il sistema consente, dunque, agli studi legali ed alle parti di registrare elettronicamente i documenti presso la Corte senza spostarsi dallo studio o dalle società di servizi, utilizzando il server SSL via internet, con conseguente riduzione del carico di lavoro dei funzionari delle Corti e degli assistenti legali per quanto attiene alla registrazione manuale ed alla gestione di atti processuali e di istanze varie.

L'*ECF* permette, inoltre, alle parti in causa l'accesso simultaneo ai documenti della Corte, mentre il sistema interno di gestione delle informazioni delle Corti registra i procedimenti generando i *report* relativi all'avanzamento della causa e le notifiche necessarie ad assicurare una gestione efficiente dei fascicoli; ogni aggiornamento relativo alla singola causa determina, infatti, l'invio automatico, da parte del sistema, di una notifica (*Notice of Electronic Filing*) mediante *e-mail*, indirizzata allo stesso soggetto che ha effettuato il deposito telematico ed a tutte le altre parti costituite del processo, contenente un *hyperlink* al documento depositato ed all'elenco di tutti gli eventi registrati dall'inizio del processo (*docket sheet*).

Tale sistema elettronico è stato progettato, pertanto, per ridurre al minimo il problema delle registrazioni scorrette, della perdita di documenti, del ritardo nel recupero dei fascicoli e della mancanza di spazio per l'archivio.

Le norme federali prevedono, per utilizzare il sistema *CM/ECF*, requisiti tecnici di base, e nello specifico:

un personal computer con piattaforma standard come Windows o Mac OS X;

un programma di elaborazione testi come Corel WordPerfect o Microsoft Word;

un servizio di collegamento internet;

un browser web;

un software per la conversione dei documenti word in formato PDF;

il software gratuito Adobe Acrobat Reader per la visualizzazione dei documenti;

uno scanner per creare immagini PDF degli eventuali documenti da allegare alle istanze ed altri atti di parte.

Con il sistema *CM/EFc* per il deposito è stata resa necessaria l'identificazione mediante *login* con *password* che vengono rilasciate dalle singole Corti.

L'accesso al sistema avviene infatti dopo essere stati identificati mediante *login* e inserimento di *password* a cui si aggiunge, frequentemente, l'uso della firma digitale apposta sul documento, che viene inoltrato dopo essere stato inserito in una "busta elettronica" in linguaggio XML, poi archiviata nel sistema della Corte, dopodiché il sistema rilascia una ricevuta digitale per confermare l'avvenuto invio ed archiviazione dei *file* nel sistema di *e-filing*.

Con la registrazione al sistema le parti possono ricevere le comunicazioni e le notificazioni con posta elettronica.

La giurisprudenza federale ha peraltro affermato che non possono essere compromessi i diritti processuali, come la conoscenza degli atti, quando vi è la prova del mancato funzionamento del sistema informatizzato, prova data con dichiarazione giurata, cioè sull'*affidavit* degli Avvocati di non aver ricevuto alcuna comunicazione telematica (vedi la decisione della *United States Court of Appeals for the Eight Circuit: American Boat vs. Unknown Sunken Barge*).

E' stato previsto, inoltre, secondo le indicazioni del Congresso, che per ottenere copia degli atti ed allegati inviati telematicamente debba essere effettuato il pagamento di un contributo, che in genere non supera i 10 *cents* per pagina, con un costo massimo per documento di 3 dollari.

E' stato altresì disposto che i *files* possano essere inviati solo in formato PDF ed in molte Corti gli atti in formato diverso vengono rifiutati automaticamente.

Al fine di diffondere l'utilizzo del sistema ECF presso ogni singola Corte si è poi stabilito di organizzare corsi di formazione (*training*) per gli Avvocati che

intendano essere autorizzati ad accedere al sistema, con modalità e tempi che variano tra le Corti; se un Avvocato ha ottenuto la registrazione presso un Corte può essere peraltro autorizzato ad utilizzare il deposito telematico anche presso Corti diverse da quella presso la quale ha seguito il corso di formazione.

Presso molte Corti sono stati predisposti manuali via *web* per Avvocati ed altri fruitori del servizio e sul sito *web* nazionale del PACER Service Center sono stati anche introdotti moduli di formazione *e-learning*.

Come si è detto è rimesso alle Corti locali determinare le regole attuative, disponibili sui loro siti *web*, che autorizzano il deposito telematico e stabiliscono le procedure da seguire.

Quasi tutte le Corti che consentono l'*e-filing* hanno quindi emanato linee guida che definiscono le procedure corrette per effettuare depositi telematici.

Il primo passaggio, come si è detto, è in genere la registrazione dell'Avvocato presso la Corte per accedere al servizio (un esempio di tale regola è la § 202.5-b (d) (1), (2), § 202.5-b(d)(1),(2) delle *Uniform Civil Rules* presso le *New York Supreme and County Courts*).

La maggior parte delle Corti hanno emanato inoltre regole sul momento in cui debba ritenersi avvenuto il deposito telematico, in particolare prevedendo che i depositi effettuati oltre l'orario lavorativo degli uffici delle Corti o in giorno festivo si intendano effettuati il giorno lavorativo successivo (la normativa più dettagliata in materia è la sezione 5.5 and 5.6 della rule 5 delle *North Carolina Business Courts*).

Il perfezionamento del deposito telematico richiede, al pari dei depositi cartacei, la cosiddetta conferma ("*confirmation*") da parte della Corte, secondo regole specificamente previste dalle Corti statali (il paragrafo § 202.5-b (e), (4), delle *Uniform Civil Rules for the New York Supreme and County Courts States* dispone che l'ufficio della Corte debba trasmettere una conferma al più tardi un giorno dopo che il Giudice ha ricevuto il documento).

Quanto ai soggetti legittimati al deposito telematico le norme federali non prevedono necessariamente che debba essere effettuato solo da un Avvocato, potendo in alcuni casi procedervi anche le parti in lite se le regole delle Corti lo consentono, come nel caso delle Corti dello Stato del Kansas, mentre nello Stato del Colorado è espressamente vietato il deposito “*pro se*” da parte dei “*litigants*”. Occorre altresì registrare come sia comune a quasi tutte le Corti, che hanno adottato il sistema ECF, la disposizione relativa al deposito di una copia di cortesia (“*courtesy copy*”) per i Giudici di ogni atto e documento inviato telematicamente, secondo modalità che possono variare tra le singole Corti.

E’ generalmente previsto, infatti, il deposito delle copie cartacee di cortesia per i Giudici nella maggior parte dei distretti giudiziari (si trascrivono ad esempio le disposizioni applicate presso la *Northern District Court of California*: “*Basically, the only time you should file manually on an e-filing case (instead of e-filing) is in the event that you have an item which cannot be e-filed for some reason, such as those listed below...*

Additionally, a courtesy copy of each document manually filed must be submitted as an extra copy for chambers. If the matter is assigned to a Magistrate Judge for hearing, a copy must also be sent to the Office of the Clerk where the Magistrate Judge's chamber is located.

Furthermore, pursuant to Civil Local Rule 5.1(e)(7), parties must provide a paper copy of each document that is electronically filed for chambers, marked "Chambers Copy." Courtesy copies must confirm to the particular requirements of the assigned judge's standing orders”).

Nel distretto di New York, la Corte Suprema di Giustizia in materia commerciale ha parimenti stabilito che debba essere consegnata una copia di cortesia per ogni atto inviato telematicamente, fatta eccezione per specifiche contrarie disposizioni comunicate ai locali consigli degli ordini forensi.

Il sistema opposto è stato adottato nei Distretti dell'Ohio e di Washington, in cui la regola generale è il mancato invio di copia cartacea per i documenti telematici, tranne nel caso di diversa disposizione sempre rimessa ai singoli Giudici.

Presso molte Corti della California e del Texas è previsto anche che la consegna di copia di cortesia debba essere effettuata entro il giorno successivo all'invio telematico.

Presso le Corti del Texas la normativa specifica, inoltre, che la copia di cortesia deve essere la copia stampata del *file* inviato telematicamente con apposito timbro apposto sulla copia.

Presso le Corti del New Jersey è stato diffuso tramite *web* un elenco, regolarmente aggiornato, con le preferenze, in merito alle copie cartacee, di ogni singolo Giudice, con opportuna evidenziazione di coloro che non la richiedano (nell'elenco da ultimo diffuso sul sito *internet* delle New Jersey Courts solo 3 giudici su 23 hanno optato per la mancata consegna della copia cartacea); lo stesso sistema si applica anche nelle Corti della Florida.

Parimenti nello Stato dell'Illinois è stato previsto che le copie cartacee abitualmente richieste dalle Corti debbano continuare ad essere fornite anche per gli atti inviati telematicamente secondo le disposizioni impartite dai singoli Giudici ("*by individual judges' standing order*").

Solo in casi limitati, come le Corti dello Stato del Nevada, la consegna di copia cartacea è prevista in via eccezionale e non ordinaria, pur senza in alcun modo vietarla.

E' tuttavia da considerare che a quest'ultima fase si è pervenuti solo nelle Corti ove il sistema di *e-filing* è stato sperimentato, in via facoltativa, per lungo periodo (anche di circa dieci anni) in modo da risolvere tutte le criticità ad esso correlate.

E' di particolare rilievo, sul punto, l'esperienza delle Corti del Delaware ed in particolare della Suprema Corte di Appello (il più importante ufficio giudiziario statunitense per la risoluzione delle controversie societarie), che, dopo una

prima fase di sperimentazione del sistema di *e-filing* iniziata nell'ottobre 2005 (prima Corte di Appello negli USA), ha introdotto un emendamento alla *Supreme Court Rule 10.2* in materia di copie di cortesia, limitandole ad atti, istanze introduttive e comparse con relativi allegati, con esclusione di altri documenti (numericamente e di contenuto notevolmente inferiore rispetto agli altri), autorizzando, comunque, la Corte a farne richiesta per specifiche ragioni.

L'opinione diffusa è che la lettura e lo studio degli atti cartacei da parte dei Giudici costituisce la migliore soluzione per la decisione delle controversie.

Ci si è quindi orientati verso il sistema "*paper on demand*", che si ritiene possa assicurare al meglio le esigenze di tutti gli utenti (Giudici, Avvocati e Personale Amministrativo).

E' stato posto in evidenza, infatti, il radicale cambiamento già verificatosi con l'introduzione dell'*e-filing*, atteso che anche con il sistema "*paper on demand*" l'atto originale (*official record*) rimane unicamente quello elettronico e la stampa cartacea deve costituire una mera copia (*simply a work copy*), che possa liberamente essere letta, annotata, anche temporaneamente archiviata dal Giudice nel proprio archivio personale, ma che non è mai da ritenersi l'originale dell'atto telematico.

Tali principi non sono stati messi in discussione poiché tutti concordano sull'enorme utilità di un sistema di *e-filing* che renda disponibili, alle parti ed ai Giudici, le informazioni contenute negli atti giudiziari e nei documenti allegati senza limitazioni logistiche o di orario, eliminando la necessità di effettuare ricerche negli archivi cartacei, con continui spostamenti di faldoni e fascicoli, e recuperando così – senza inutili dispendi - anche una parte rilevante delle energie lavorative non solo del personale amministrativo ma anche della stessa classe forense.

In una pubblicazione (*Rules of E-Filing* di James E. McMillan, 2011) del *National Center for State Courts* (organizzazione *non profit*, creata nel 1971 dal Presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti, Warren E. Burger, che si occupa di

migliorare l'amministrazione giudiziaria negli Stati Uniti con proposte di riforma giudiziaria e legislativa, funzionando come un *think-tank*, che fornisce anche servizi di consulenza per i Dirigenti degli Uffici Giudiziari) si afferma, tuttavia, che la stampa cartacea rende indubbiamente un servizio migliore per il lavoro dei Giudici e non può in alcun modo essere loro negata la possibilità di disporre di atti cartacei necessari ad uno studio rigoroso ed approfondito dei casi processuali.

E' stato comunque riscontrato che ciò non costituisce un ostacolo per la diffusione del sistema di *e-filing*, in quanto, una volta terminato il lavoro del Giudice con le copie cartacee, esse dovranno essere destinate al riciclo o distrutte (in alcune Corti è posto agli Avvocati un termine di due settimane, dalla data della decisione, per provvedere al loro ritiro) e non saranno mai conservate negli archivi ufficiali delle Corti, con conseguente notevole risparmio sulle spese destinate alla gestione degli archivi giudiziari.

Si è constatato, inoltre, che lo stesso sistema *paper on demand* va gradualmente riducendosi in concomitanza con la diffusione di *tablet* e di *ink reader* (come ad esempio *Kindle*), che, se forniti ai Giudici, consentono una lettura degli atti assimilabile alla carta e rendono possibile, in modo quasi intuitivo, con tecnologia *touch screen*, evidenziare ed annotare parti di testo.

Deve pertanto riscontrarsi che nelle Corti Usa la definitiva transizione dal sistema di giustizia cartaceo ("*paper court*") a quello digitale ("*digital court*") è stata subordinata al raggiungimento di elevati standard di efficienza sia tecnologici che strutturali, applicati nei singoli distretti giudiziari.

Nel già citato convegno svoltosi nell'aprile 2013 con i rappresentanti delle Corti Giudiziarie di tutti gli Stati Membri ("*JTC Resource Bulletin: Strategic Issues to consider before starting an E-Filing Initiative*") è stata ribadita la necessità di avere un'efficiente e sicura infrastruttura tecnica per l'archiviazione dei dati telematici.

Oltre all'investimento iniziale si è evidenziato che devono essere parimenti assicurati adeguati finanziamenti per la manutenzione, gli aggiornamenti della tecnologia e la formazione a lungo termine, illustrando in particolare l'esigenza di disporre di:

adeguata banda larga in tutte le postazioni di lavoro giudiziarie;

personal computer configurati adeguatamente (con relativo software) per archiviare la documentazione elettronica;

tecnologia di tipo intuitivo;

potenti *server* anche di backup, con *router* di livello elevato per istradare velocemente i dati;

sistemi che assicurino la sicurezza dei dati trasmessi;

monitor multipli e ad ampio schermo in numero sufficiente per Giudici e Personale Amministrativo, poiché è stato verificato che uno schermo unico non è efficiente e determina errori di lavorazione dei dati, perdite di tempo e spreco di denaro per stampare copie cartacee;

stanze, postazioni di lavoro e scrivanie dei Giudici opportunamente modificate per installarvi la strumentazione *hardware*, dovendo i Giudici, nel corso dell'udienza, poter esaminare senza interruzione la documentazione a video anche mediante installazione di *display* a larga visuale montati su *monitor* a muro, che non impediscano la visibilità degli Avvocati, delle parti e dei testimoni nella conduzione dell'udienza;

sistemi efficienti di Help Desk per supporto ai Giudici, al personale amministrativo ed agli Avvocati.

E' quindi sicuramente meritevole di attenzione il fatto che, sulla base di tali presupposti, nonostante l'introduzione del sistema *e-filing* da circa quattordici anni, l'Associazione Nazionale dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari (*National Association of Court Administrators*) ha stimato che tutti i tribunali negli Stati Uniti saranno completamente privi di documenti cartacei ("*paperless*") nell'anno 2025.

IL PROCESSO TELEMATICO IN EUROPA

A partire dal 2000 anche le amministrazioni giudiziarie europee hanno iniziato a riflettere ed a sperimentare la possibilità di passare dal sistema consolidato, basato sull'uso della carta, di scambio informativo normativamente regolato tra i vari soggetti coinvolti (parti, avvocati, testimoni, ecc.) ed il Giudice, ad un sistema fondato su un media elettronico.

I tentativi effettuati vanno dalla possibilità di pagare le sanzioni amministrative, all'iscrizione di una causa a ruolo, all'invio di una notifica, alla trasmissione ed alla gestione di documenti "originali" in formato elettronico.

Tuttavia, a fronte dei molteplici sforzi e delle risorse investite, oltre l'Italia, solo Inghilterra, Austria, Finlandia (e limitatamente Germania, Estonia e Francia) mostrano dei sistemi che sono usciti dalla fase pilota e che vengono diffusamente usati.

Di seguito si fornirà una descrizione dei casi di maggiore successo, ed in particolare, del caso inglese, di quello austriaco e di quello finlandese.

3.1. Il Caso Inglese: il CPC-CCBC e MCOL

L'Inghilterra ed il Galles presentano due sistemi, strettamente collegati tra loro, per lo scambio elettronico di dati tra le parti ed il tribunale.

Il primo sistema, costituito dal *Claim Production Centre* (CPC) e dal *County Court Bulk Centre* (CCBC), è stato istituito pensando ai grandi creditori quali le aziende di servizi pubblici.

Lavorando in partnership con le *County Court* (il grado di prima istanza nel sistema della giustizia civile, ovvero i tribunali locali), il sistema gestisce le ingiunzioni ad "importo specificato", cioè che si riferiscono a fatture, ricevute, cambiali e titoli immediatamente esecutivi che prevedono quindi un pagamento esplicito di somme di denaro.

Lo scopo del *CPC* è infatti quello di alleggerire i Tribunali locali dalla gran parte del lavoro ripetitivo associato con l'emissione di richieste di denaro semplici, centralizzandolo in un ufficio solo, nel caso specifico quello di Northampton.

Il servizio, dunque, calcola automaticamente le spese di giudizio, formula la domanda, crea il fascicolo nonché il provvedimento giudiziario della Corte e li spedisce al convenuto.

Sia gli utenti che l'istanza, da inviare mediante e-mail o da produrre su supporto elettronico, devono soddisfare numerose condizioni perché si possa accedere al servizio e, qualora i requisiti richiesti vengano a mancare, il procedimento passa dalla procedura semplificata a quella cartacea; ad esempio, si può presentare un'istanza solo nel caso in cui la richiesta dell'attore sia una somma specifica di denaro il cui ammontare non superi le 100.000 sterline; l'attore e il convenuto non possono essere minorenni; il convenuto deve avere un domicilio presso cui provvedere alle notifiche in Inghilterra o in Galles, cosicché si riduce anche la complessità che deve essere gestita dal sistema.

Come incentivo all'utilizzo del sistema, le spese che l'attore deve sostenere se presenta la sua richiesta tramite *CPC* e *CCBC* (che tratta 4/5 dei casi inviati al *CPC*) sono ridotti rispetto a quelli sostenuti agendo direttamente presso un Tribunale locale e ciò ha consentito una sua diffusissima applicazione.

Il trasferimento elettronico tra il Bulk Centre e gli studi legali, le società finanziarie, le banche, le aziende idriche e altri ricorrenti, consente di inviare richieste di ingiunzioni, sentenze di esecuzione o mandati di pagamento.

Le richieste vengono stampate in giornata e notificate al presunto debitore entro quarantotto ore a nome del tribunale di Northampton; in mancanza di contestazioni (e questo accade nella maggior parte dei procedimenti trattati dal *CPC* e dal *CCBC*) e laddove il presunto debitore non provveda a pagare quanto indicato, l'attore può richiedere un'ingiunzione di pagamento che viene emessa a nome del tribunale di Northampton.

Qualora il presunto debitore contesti la richiesta, una copia dell'atto viene notificata all'attore e l'attore ha quindi ventotto giorni per proseguire o meno nell'azione.

Solo nel caso in cui l'attore voglia procedere e ne faccia domanda al CCBC (e ciò accade circa nel 50% dei casi), gli viene inviato un modulo da compilare nel quale si richiede l'assegnazione del caso (*Allocation Questionnaire*); a seguito della presentazione del modulo, la disputa viene trasferita da Northampton al Tribunale locale di riferimento del presunto debitore dove la causa verrà trattata con il procedimento ordinario ed i dati relativi alla controversia vengono inviati al tribunale locale elettronicamente.

Se il primo sistema è stato sviluppato pensando ai grandi creditori, il secondo sistema, *Money Claim Online* (MCOL), è rivolto ai singoli utenti ed alle piccole imprese.

MCOL deriva dall'esperienza maturata attraverso CPC-CCBC e può essere considerato come una interfaccia *web* al CCBC.

Il sistema consente al singolo cittadino di ottenere, tramite Internet, una sorta di ingiunzione di pagamento avente per oggetto una somma di denaro; i casi vengono trattati presso il Bulk Centre e gli atti sono emessi a nome del tribunale di Northampton.

Analogamente alle richieste gestite nel caso illustrato in precedenza (CPC-CCBC), la tipologia di casi trattati con la procedura web è relativamente semplice.

Valgono, infatti, le stesse limitazioni previste per poter presentare un'istanza al Claim Production Centre ed in più, MCOL può essere utilizzato solo se l'attore possiede una carta di debito o credito, utilizzata non solo per il pagamento dei diritti di cancelleria, ma anche come strumento di identificazione dell'attore.

L'attore deve registrarsi sul sito di MCOL (<https://www.moneyclaim.gov.uk/csmco2/index.jsp>) attraverso un percorso che comprende otto passaggi distinti.

Attraverso questi passaggi viene costituito un utente con *ID* e *password*, viene richiesto di fornire i dettagli dell'istanza e di pagare i diritti di cancelleria.

La richiesta viene quindi stampata ed inviata al presunto debitore per posta assieme alla documentazione cartacea (moduli e istruzioni) che il presunto debitore può utilizzare nel caso non voglia procedere per via telematica. Il convenuto ha a quindi a disposizione 14 giorni (prorogabili a 28) per rispondere.

Nel caso in cui il presunto debitore ignori la notifica, l'attore può far richiesta di una decisione in contumacia; se invece il convenuto decide di pagare la somma richiesta, inclusi i diritti di cancelleria, il pagamento deve essere effettuato direttamente all'attore, che poi provvederà ad informare MCOL.

In alternativa, il convenuto può inviare all'attore un modulo in cui ammette di dovere la somma ma chiede di posporre o dilazionare il pagamento; se l'attore rifiuta la proposta deve comunicarlo (in forma cartacea ed allegando il modulo inviato dal convenuto) al CCBC.

Le modalità di pagamento sono quindi decise da un funzionario di cancelleria del Bulk Centre e comunicate alle parti e queste ultime hanno quindi 14 giorni dalla notifica della decisione per opporsi.

In caso di opposizione il procedimento viene trasferito al tribunale locale dove il convenuto risiede ed il procedimento torna nell'alveo della procedura ordinaria.

Se il convenuto ammette di dovere solo parte della somma, può rispondere per mezzo di MCOL o, in alternativa, compilare due moduli cartacei ed inviarli per posta a MCOL; l'attore potrà quindi accettare l'importo proposto ed il procedimento si chiude con l'emissione dell'ingiunzione di pagamento per mezzo del sistema informativo MCOL, in caso contrario il procedimento viene trasferito al tribunale locale dove il convenuto risiede.

Infine, quando il convenuto chiede il rigetto totale della domanda o propone una domanda riconvenzionale (in forma cartacea o per mezzo di MCOL), il procedimento torna nell'alveo della procedura ordinaria.

Sia il ricorrente, sia il convenuto possono controllare costantemente via web lo stato di avanzamento del procedimento.

A seguito di una decisione, se la parte soccombente non provvede al pagamento della somma stabilita, è possibile procedere *on-line* alla richiesta di esecuzione forzata.

Per le sue caratteristiche di grande semplicità ed efficienza il servizio ha così avuto negli anni grande diffusione, essendo utilizzato principalmente da parte di piccole aziende e singoli individui, portando MCOL ad essere uno dei più grandi “Tribunali” d’Inghilterra e Galles per numero di richieste.

3.2. Il caso finlandese (Santra e Tuomas)

In Finlandia lo sviluppo di sistemi di giustizia telematica si è concentrato, fin dall’inizio, sul recupero crediti non contestati dal debitore; partendo dal presupposto che era possibile prevedere in tali casi un “procedimento sommario” in cui non fosse neppure contemplato l’intervento del Giudice, e considerando dunque la semplicità delle cause, si è ritenuto che le domande e la presentazione di eventuale documentazione da parte dei ricorrenti potessero essere presentate anche elettronicamente.

Con la legge di riforma del codice di procedura civile entrata in vigore nel 1993 è stata quindi in primo luogo introdotta la possibilità di iscrivere a ruolo una causa in forma elettronica (*fax, e-mail, ecc.*), riducendo al contempo al minimo la necessità di trasmettere documenti originali.

Il documento deve contenere il nome del tribunale, delle parti, degli avvocati e dei testimoni, oltre ai loro indirizzi e l’attore deve inoltre esporre ed argomentare le proprie richieste, mentre un’eventuale copia elettronica di un contratto o accordo scritto può essere inviata come allegato all’*e-mail*. L’elemento più significativo è quindi che la parte non deve più depositare

fisicamente all'ufficio giudiziario la prova scritta sulla quale fonda la sua richiesta, ma il tutto avviene solo telematicamente.

I documenti si considerano pervenuti all'ufficio giudicante nel momento in cui possono essere stampati dall'ufficio ricevente, in seguito ad esempio ad una trasmissione via fax, o quando sono registrati nel sistema informativo dell'ufficio giudiziario, nel caso di una *e-mail* o di un messaggio elettronico.

La responsabilità dell'avvenuta consegna, similmente a quanto accade nel caso dell'invio tramite posta ordinaria, è a carico del mittente.

Se una parte fornisce un indirizzo elettronico, le notifiche da parte dell'ufficio possono essere effettuate tramite messaggio elettronico.

Analogamente al caso dei documenti inviati dalle parti, i messaggi elettronici inviati dall'ufficio non necessitano di firma; nel caso invece in cui la notifica debba essere effettuata tramite posta ordinaria, la documentazione viene inviata sempre elettronicamente alle Poste che provvedono alla stampa ed alla consegna.

Oltre all'utilizzo della posta elettronica o del fax, un attore può essere autorizzato ad inviare le domande di iscrizione delle cause a ruolo attraverso un sistema di trasferimento elettronico di dati e documenti chiamato *Santra*, che ha avuto grande diffusione negli uffici giudiziari finlandesi.

Tutte le richieste effettuate tramite *Santra* alimentano una "casella di posta" comune a tutti gli uffici giudiziari e con cadenza giornaliera le richieste sono inviate alle caselle di posta individuali dei vari uffici.

I dati contenuti in tali richieste sono poi utilizzati per aggiornare il *case management system* del tribunale (*Tuomas*), che tiene traccia delle scadenze dei termini e consente l'elaborazione di testi in WordPerfect.

Il sistema *Tuomas*, infatti, alla scadenza dei termini assegnati al convenuto per eventuali repliche e contestazioni, laddove non siano tempestivamente pervenute, consente che sia emessa la decisione di accoglimento del Tribunale, utilizzando i dati già precedentemente archiviati elettronicamente; in caso

contrario, il giudizio prosegue nelle forme ordinarie, con scambio di documenti in via elettronica e telematica.

Notifiche così redatte possono essere inviate alle Poste direttamente tramite *Tuomas* e *Santra*; nel caso in cui la domanda di iscrizione a ruolo sia stata effettuata per mezzo di *Santra*, l'attore riceve la decisione dal tribunale in formato elettronico oltre che cartaceo.

I dati archiviati nel sistema possono poi essere usati per richiedere l'esecuzione della decisione.

Il sistema viene utilizzato da professionisti ed organizzazioni che gestiscono un numero elevato di cause, dato che l'applicativo utilizzato dall'utente non è fornito gratuitamente dall'amministrazione giudiziaria, ma deve essere acquistato da ditte di *software* o sviluppato in proprio ed in generale, questo sistema viene usato prevalentemente da aziende per casi semplici di recupero crediti.

Occorre infine segnalare che, nel caso in cui il provvedimento emanato dall'ufficio giudiziario preveda l'aggiornamento di uno o più registri di altre pubbliche amministrazioni (quali il registro dell'anagrafe a seguito di una causa di divorzio) *Tuomas* provvede anche alla notifica elettronica dei dati.

3.3. Il caso austriaco: Elektronischer Rechtsverkehr

In Austria la sperimentazione della possibilità di gestire lo scambio informativo tra le parti ed i tribunali per mezzo di un sistema elettronico di comunicazione prende il via nel 1989 attraverso un sistema chiamato *Elektronischer Rechtsverkehr* (ERV), che nasce da un progetto del Ministero della giustizia federale sviluppato in collaborazione con il Centro federale per l'informatica (Bundesrechenzentrum - BRZ), l'ordine degli avvocati e l'agenzia di telecomunicazioni Datakom Austria (Radio Austria AG).

La possibilità formale di utilizzare tecnologie informatiche al posto delle comunicazioni cartacee viene introdotta un anno dopo, nel 1990, attraverso un

emendamento delle norme sull'organizzazione dei tribunali; il sistema è stato quindi il primo al mondo, che abbia consentito la trasmissione di dati in formato elettronico tra le parti ed i tribunali.

Inizialmente fu operata la scelta di consentirne l'utilizzo solo ad un gruppo selezionato di utenti, che inizialmente comprendeva esclusivamente gli studi legali, successivamente si è consentito di accedere ed utilizzare ERV ad altre categorie di utenti quali i notai e gli enti di diritto pubblico, quindi le banche e le compagnie assicurative.

L'ERV consente dunque la trasmissione senza carta di dati strutturati dalle parti al Giudice e viceversa.

L'ERV sostituisce così il trasferimento convenzionale di documenti ai sensi delle disposizioni di legge, ma si differenzia anche molto significativamente dalla semplice comunicazione via *e-mail* e *fax*.

L'ERV consente infatti il trasferimento direttamente nei database degli uffici giudiziari e anche per la presentazione dello stato patrimoniale nel registro di commercio, il che consente agli uffici di risparmiare la ripetuta registrazione elettronica dei dati, e, quindi, determina un vero e proprio risparmio personale, previene anche errori di immissione e riduce al minimo i tempi di trasmissione rispetto alla posta convenzionale.

Si stima che nel 2013, oltre il 95 per cento dei procedimenti sommari e più del 70 per cento delle domande di esecuzione sono stati depositati telematicamente, insieme ad altre memorie, con un totale di circa 4,4 milioni di documenti trasmessi.

Dal 1999 è stato inoltre resa possibile anche la trasmissione dei documenti dalle Corti alle parti (ERV - traffico di ritorno) e nel 2013, sono stati registrati circa 7,1 milioni di invii elettronici tramite il traffico di ritorno, con un risparmio stimato di oltre € 10.000.000 solo per spese postali.

A partire dal 2000 è stato consentito a tutti l'utilizzo dell'ERV, eliminando la restrizione originale su avvocati, notai, chiese, banche e compagnie di

assicurazione, rendendo possibile utilizzarlo per tutti i procedimenti civili ed in parte anche per quelli penali.

La possibilità di avere accesso e di utilizzare il sistema è comunque subordinata ad una richiesta da parte dell'interessato ed al consenso da parte dell'amministrazione giudiziaria, sebbene gli utenti del sistema rimangono per la maggior parte gli studi legali.

Per incentivare l'utilizzo del sistema, parte del risparmio derivante dal suo utilizzo è stato peraltro trasferito agli avvocati ed alle parti; infatti, nel caso di invio tramite ERV dei dati per l'iscrizione di una causa, da un lato la remunerazione della prestazione dell'avvocato è leggermente aumentata, dall'altro la parte paga complessivamente di meno in quanto i diritti di cancelleria sono ridotti.

E' stato quindi calcolato che l'utilizzo del sistema sia economicamente conveniente per gli studi legali che abbiano più di quindici iscrizioni al mese.

Per quanto riguarda il funzionamento del sistema, i dati inviati dagli avvocati durante la giornata sono raccolti, registrati e validati a cura di Datakom Austria ma la validazione riguarda solo il rispetto dei requisiti formali da parte dei dati trasmessi.

Datakom Austria invia quindi al mittente un avviso di ricezione avvenuta, i dati raccolti sono poi inoltrati, una volta al giorno, al Centro federale per l'informatica, che a sua volta, ridistribuisce i dati ai tribunali, dove vanno a popolare i registri automatizzati.

Il personale amministrativo provvede quindi alla stampa dei documenti ed alla loro consegna ai giudici.

Infine, un messaggio di risposta contenente il numero di registro del caso viene inviato all'avvocato. In seguito, nel corso del procedimento, i principali eventi quali il deposito di un documento o l'accesso al documento stesso (decreti ingiuntivi, ordinanze, dispositivi delle sentenze ecc.) sono comunicati alle parti dal sistema tramite messaggio elettronico ed a sua volta, il tribunale riceve

comunicazione automatica dell'apertura del messaggio (o di un documento) da parte dell'utente.

I dati trasmessi elettronicamente devono soddisfare gli stessi requisiti dei documenti cartacei; in particolare, per quanto riguarda i procedimenti di ingiunzione e le richieste di esecuzione, devono essere utilizzati degli appositi formulari (ADV - Form-Verordnung).

Gli allegati, che non devono essere presentati in originale, possono essere depositati elettronicamente se il tribunale ricevente possiede i sistemi adeguati a gestirli.

Tra il 2006 ed il 2007 il sistema è stato trasferito su una tecnologia *web-based* (WebERV), anche mediante utilizzo di protocolli crittografici SSL (*secure sockets layer*) basati su una reciproca autenticazione tramite certificati.

Per il pagamento dei diritti di cancelleria, gli utenti di ERV utilizzano uno speciale codice di identificazione che fa riferimento al nome, all'indirizzo e al conto bancario ed il pagamento è effettuato automaticamente sulla base di un'autorizzazione di addebito diretto.

CONCLUSIONI.

Nella realtà attuale si assiste ad una sempre maggiore diffusione del cosiddetto *cyber* spazio, in cui operano quotidianamente un numero crescente di società, aziende e professionisti.

La comunità giuridica, quindi, non può indubbiamente rimanere fuori da tale processo di sviluppo, considerato che il commercio elettronico dominerà sicuramente il nostro futuro.

E' pur vero, però, che è pura fantascienza ipotizzare che un giorno un *cyber* Giudice possa sostituire le attuali aule di giustizia; la soluzione, invece, è sicuramente quella di non fermare il progresso, perché ciò negherebbe ai cittadini l'efficienza e la semplicità che la nuova tecnologia è in grado di offrire.

Occorre, allora, sicuramente, cogliere le opportunità che ci vengono offerte dalla tecnologia ed iniziare, ad esempio, ad ipotizzare, anche nel nostro ordinamento, un utilizzo dell'informatica come mezzo alternativo e a base volontaria di risoluzione delle controversie di natura commerciale più semplici, come nel caso dell'esperienza inglese o finlandese, il che potrebbe realmente tradursi in uno strumento di giustizia rapido ed efficiente.

Antonella Dell'Orfano